

PREMIO DI RISULTATO

IMPORTO LORDO ANNUO MASSIMO

DA 336€	ANNO	2018	2019	2020	2021
	EURO	3500	3700	3900	4100

DIRITTO DI CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

- CONVERSIONE ANNUALE **VOLONTARIA** IN WELFARE
- PERCENTUALI DI CONVERSIONE 25% - 40% - 50% - 60% (VALORE MASSIMO CONVERTIBILE 3000 €)
- INCREMENTO DEGLI IMPORTI TRASFORMATI IN WELFARE: **15%**

Esempio: PDR di 3700€ convertito in welfare per il 50% → PDR = 3977,50€

EXTRA BONUS DEL PREMIO DI RISULTATO

PDR 2009	PDR 2018
Al superamento ROS o EBIT compreso tra 0,1% e 3% + 3% del 60% del PDR	Al superamento ROS o EBIT compreso tra 0,1% e 2% + 3% del 60% del PDR
Al superamento ROS o EBIT compreso tra 3% e 5% + 5% del 60% del PDR	Al superamento ROS o EBIT compreso tra 2% e 6% + 5% del 60% del PDR
Al superamento ROS o EBIT oltre il 5% + 5% del 60% del PDR	Al superamento ROS o EBIT oltre il 6% + 8% del 60% del PDR

Esempio:
Obiettivo ROS o EBIT raggiunto → PDR = 3700€
Obiettivo ROS o EBIT superato del 5% → Incremento PDR = 133€ lordi

WELFARE AZIENDALE

DA POLICY AZIENDALE AD ACCORDO DI GRUPPO ^{(1) (2)}

- Per:
 ➢ lavoratori con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova
 ➢ lavoratori con contratto a tempo determinato con durata di almeno 12 mesi

IMPORTI DI WELFARE AGGIUNTIVI AL CCNL	
2019	44 €
2020	77 €
2021	100 €

- (1) Superate le diverse consuetudini in atto presso le sedi Ansaldo STS (panettoni, buoni giocattolo, ecc.).
 (2) Per Napoli nel triennio (2019-2021) verrà mantenuta la consuetudine del pacco natalizio per un valore pari a 100 Euro. L'Azienda si impegna a ricercare presso i fornitori le migliori condizioni contrattuali in termini di qualità e quantità dei prodotti.

UNA TANTUM CONTRATTUALE: 200€

- Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell' Accordo sindacale 2018 con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova verrà corrisposta una somma pari a **euro 200 lordi**. Tale importo verrà riproporzionato in ragione dell'effettivo orario lavorativo contrattuale.

PREMIO DI ANZIANITÀ AZIENDALE

ACCORDO 1982	ACCORDO 2018
25 anni di servizio 30 anni di servizio 35 anni di servizio	30 anni ⁽¹⁾ di servizio 35 anni di servizio 40 anni di servizio
85% di una mensilità	85% di una mensilità
35 anni di anzianità lavorativa	40 anni di servizio
<ul style="list-style-type: none"> 85% di n.1 mensilità da 10 a 20 anni di servizio ininterrotto 85% di n.2 mensilità da 20 a 30 anni di servizio ininterrotto 85% di n.3 mensilità oltre i 30 anni di servizio ininterrotto 	<ul style="list-style-type: none"> 85% di n.1 mensilità da 15 a 25 anni di servizio ininterrotto 85% di n.2 mensilità da 25 a 35 anni di servizio ininterrotto 85% di n.3 mensilità da 35 a 40 anni di servizio ininterrotto

- (1) Per anni di servizio si intende l'anzianità lavorativa maturata in ASTS e in ogni altra azienda gruppo Hitachi Rail ivi compresa l'anzianità convenzionalmente riconosciuta

NB: Ai lavoratori che al 01.04.2019 avranno maturato un'anzianità aziendale pari o superiore ad anni 25 continuerà ad applicarsi in via eccezionale la previgente normativa

TRASFERTE

Trasferte ricorrenti fino a 30 gg.:

Accordo attuale : Alloggio 30 + Pranzo 17,5 + Cena 17,5 + IDT* 15,5 = 80,5€
 Accordo 2018 : Alloggio 38 + Pranzo 21,5 + Cena 21,5 + IDT 10 = 91€
 Aumento giornaliero : +10,50€ → Aumento mensile : +255,00€
 * IDT = Indennità di trasferta

Trasferte ricorrenti dal 31° gg.:

Accordo attuale : Alloggio 29 + Pranzo 17 + Cena 17 + IDT 11 = 74,0€ al quale va aggiunta l'indennità di distanza che vale 5,20 da 101 a 300 Km, 8,32 da 301 a 400 Km, 10,4 oltre i 400 Km.
 In sintesi:
 da 101 a 300 Km : 79,20€ — da 301 a 400 Km : 82,32€ — oltre i 400 Km : 84,40€
 Accordo 2018 : Alloggio 45 + Pranzo 19 + Cena 19 + IDT 10 = 93€ con eliminazione dell'indennità di distanza
 Aumento giorn. da 101 a 300 Km : +13,80€ — Aumento mens. da 101 a 300 Km : +142€
 Aumento giorn. da 301 a 400 Km : +10,68€ — Aumento mens. da 301 a 400 Km : +320,40€
 Aumento giorn. oltre i 400 Km : +8,60€ — Aumento mens. oltre i 400 Km : +258€

Trasferte occasionali con pranzo e cena.:

Accordo attuale : Alloggio preparato da UVET oppure 30 + Pranzo 17,5 + Cena 17,5 + IDT 15,5 = 50,5€ oppure 80,5€ se con l'alloggio
 Accordo 2018 : Alloggio preparato da UVET oppure 38 + Pranzo* 21,5 + Cena* 21,5 + IDT 10 = 59€ oppure 91€ se con l'alloggio con eliminazione dell'integrazione rimborso più di per il liv. 8* — 8 CRP — Quadri.

Aumento giornaliero (fino al 7° livello): +2,50€ oppure 10,50€ se con l'alloggio

Trasferte estero.:

Adeguamento del trattamento economico (Diaria vitto + IDT) di alcuni paesi esteri tra cui Danimarca (+21,74€); Taiwan (+38,48€); Arabia Saudita (+33,23€)

1) A decorrere dal primo aprile 2020 l'importo di indennità di trasferta (IDT) per le trasferte brevi "fino a 30 gg." superiori ai 60km verrà incrementato di 1€, passando a 11

➢ Laddove la trasferta non preveda la corresponsione di entrambe le Diarie per Pranzo e Cena, il dipendente verrà corrisposta un'unica diaria del valore di 25,50€. L'indennità di trasferta corrisposta sarà di 9,00€. Tale opzione non è applicabile in caso di trasferte intersele.

REPERIBILITÀ

Composto giornaliero in Euro	16 ore (giorno lavorativo)		24 ore (giorno libero)		24 ore festive		TOTALE SETTIMANA	
	entro le 12 sett./anno	dalle 12 sett./anno	entro le 12 sett./anno	dalle 12 sett./anno	entro le 12 sett./anno	dalle 12 sett./anno	entro le 12 sett./anno	dalle 12 sett./anno
CCNL sup. 5° liv.	6,65	10,92	10,92	11,51	11,51	55,68		
Accordo attuale ASTS	8,50	11,05	11,50	14,95	17,50	22,75	71,50	92,95
Nuovo accordo ASTS	12,50	16,25	15,50	20,15	20,50	26,65	98,50	128,05
Aumento	4,00		4,00	3,00	3,00	27,00	35,10	
Aumento %	47%		35%	17%	17%	37%	38%	

Esempio 8 settimane di reperibilità lavorate nell'anno:

Aumento annuo € 216,00
 CCNL € 445,44
 ASTS ATTUALE € 572,00
 ASTS NUOVO € 788,00

Esempio 12 settimane di reperibilità lavorate nell'anno:

Aumento annuo € 421,20
 CCNL € 668,16
 ASTS ATTUALE € 1.115,40
 ASTS NUOVO € 1.536,60

Esempio 18 settimane di reperibilità lavorate nell'anno:

Aumento annuo € 631,80
 CCNL € 1.002,24
 ASTS ATTUALE € 1.673,10
 ASTS NUOVO € 2.304,90

Esempio 24 settimane di reperibilità lavorate nell'anno:

Aumento annuo € 842,40
 CCNL € 1.336,32
 ASTS ATTUALE € 2.230,80
 ASTS NUOVO € 3.073,20

PART TIME

L'azienda procederà ogni anno, di norma nel mese di settembre, a comunicare l'eventuale accoglimento o diniego motivato della domanda di rinnovo dei contratti part-time. Nei casi in cui l'azienda non fosse in grado di rispondere positivamente alle richieste di contratto part-time avanzate dai lavoratori, la stessa si rende disponibile a incontrare le RSU per verificare e approfondire le motivazioni tecnico-organizzative relative al mancato accoglimento della domanda.

LAVORO DECENTRATO

In occasione dell'incontro annuale previsto dall'articolo 5, sezione Prima CCNL, l'azienda fornirà adeguata informativa circa le ditte operanti in azienda e nei cantieri ed il rispettivo numero di dipendenti, la tipologia di appalto e l'impegno al rispetto delle norme legislative relative alla tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro. In tale occasione verranno valutate le possibilità di futuri inserimenti.

FLESSIBILITÀ

- Per gli impiegati inquadrate fino al 7° livello:
 ➢ È consentito l'ingresso dalle 8:00 alle 10:00 (con il precedente accordo del 2009 → dalle 8:00 alle 9:30).
 ➢ Sono disponibili 15 ore al mese di permesso a recupero. Il recupero può avvenire anche utilizzando maggiori prestazioni effettuate nell'arco di un trimestre solare di calendario (nell'arco del mese, con il precedente accordo del 2009).

Personale operante e turnista:

- Il personale operante potrà ritardare l'ingresso in Azienda entro un periodo di 45 minuti per ciascuna giornata lavorativa, con recupero del ritardo nell'arco della giornata. (con il precedente accordo del 2009 → 15 minuti)
- Il personale turnista della sede di Tito Scafo potrà ritardare l'ingresso in Azienda entro un periodo di 15 minuti per ciascuna giornata di turno con recupero del ritardo a minuti nell'arco della giornata (con il precedente accordo del 2009 → 7 minuti di 15 minuti).

VISITE SPECIALISTICHE

Al dipendenti saranno riconosciuti n. 48 ore di permessi all'anno per un massimo di 4 ore ciascuno. Nessun tale massimo è previsto per i lavoratori per i quali non si applicano i trattamenti di malattia in misura previsti all'articolo 2, sez. Quarta, Titolo VI del vigente CCNL

Indisposizione

A far data dal 1° gennaio 2019, i permessi retribuiti corrisposti a titolo di indisposizione non saranno più riconosciuti.

SMART WORKING

Estensione progressiva per tutte le lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo indeterminato che svolgono attività esigibili da remoto e che volontariamente ne faranno richiesta, della possibilità di eseguire lo Smart Working (massimo 4 giorni al mese)